



**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DI
TRESCORE BALNEARIO
(Bergamo)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.02.2022

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

- Articolo 1 Corpo di Polizia Locale
- Articolo 2 Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale
- Articolo 3 Funzioni del Corpo di Polizia Locale
- Articolo 4 Ambito territoriale
- Articolo 5 Ordinamento strutturale del Corpo

TITOLO II - DOTAZIONE ORGANICA E FIGURE PROFESSIONALI

- Articolo 6 Organico del Corpo di Polizia Locale
- Articolo 7 Rapporto gerarchico
- Articolo 8 Attribuzioni e compiti del Comandante del Corpo di Polizia Locale
- Articolo 9 Attribuzioni e compiti del Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale
- Articolo 10 Attribuzioni e compiti dei sovrintendenti esperti, sovrintendenti scelti e sovrintendenti, assistenti esperti, assistenti scelti, assistenti, agenti scelti e agenti (operatori)
- Articolo 11 Qualifica degli appartenenti al Corpo
- Articolo 12 Collaborazione con le altre Forze di Polizia

TITOLO III - FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Articolo 13 Formazione di base per gli agenti allievi
- Articolo 14 Corso di qualificazione professionale per ufficiali e sottufficiali
- Articolo 15 Aggiornamento professionale

TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONI DI STRUMENTI OPERATIVI

- Articolo 16 Uniforme e cura della persona
- Articolo 17 Distintivi di grado e decorazioni
- Articolo 18 Tessera di servizio
- Articolo 19 Armamento e strumenti di autotutela
- Articolo 20 – Uso e manutenzione dei mezzi di servizio e strumenti in dotazione
- Articolo 21 – Uso dei mezzi di comunicazione

TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Articolo 22 – Servizi interni
- Articolo 23 – Servizi esterni
- Articolo 24 – Rapporti esterni
- Articolo 25 – Obbligo di intervento
- Articolo 26 – Programmazione turni di servizio e ordine di servizio
- Articolo 27 – Orario di servizio e ferie
- Articolo 28 – Inizio e termine del servizio
- Articolo 29 – Obbligo di permanenza in servizio
- Articolo 30 – Foglio di servizio e relazioni di servizio
- Articolo 31 – Servizio esterno presso altre amministrazioni o enti
- Articolo 32 – Reperibilità
- Articolo 33 – Mobilitazioni dei servizi
- Articolo 34 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

TITOLO VI - NORME DI COMPORTAMENTO

- Articolo 35 – Norme generali
- Articolo 36 – Segreto d'ufficio e riservatezza
- Articolo 37 – Comportamento in pubblico
- Articolo 38 – Rapporti interpersonali
- Articolo 39 – Saluto

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 40 – Abrogazioni di norme
- Articolo 41 – Disposizioni di adeguamento automatico
- Articolo 42 – Norme di rinvio

TITOLO I - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Articolo 1 – Corpo di Polizia Locale

Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6, istituisce e disciplina l'organizzazione e le modalità funzionamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Trescore Balneario (BG) per l'espletamento delle funzioni di polizia locale nelle materie di propria competenza, delegate o attribuite dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

Articolo 2 – Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

Al servizio di polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge quadro del 7/3/1986 n. 65 e dell'art. 11 della L.R. n. 6/2015,

Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile in armonia con le precise disposizioni del TUEL D.L.vo 267/2000.

La Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di altro settore od area amministrativa, né essere posta alle dipendenze di un responsabile di diverso settore od area amministrativa, ai sensi dell'art. 6, co. 4 della L.R. n. 6/2015, salvo diversa norma sopravveniente.

La responsabilità del servizio è affidata a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale, così come indicato dall'art. 11, co. 2 della L.R. n. 6/2015.

Articolo 3 – Funzioni del Corpo di Polizia Locale

Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/86 e dalla Legge Regionale 6/15;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune;
- collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Articolo 4 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale, ai fini dello svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Locale, è individuato nel territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato così come previsto dall'art. 4 Legge 65/1986, comprese le disposizioni relative al porto dell'arma con riferimento ai singoli addetti al Corpo.

Articolo 5 – Ordinamento strutturale del Corpo

La struttura del Corpo di Polizia Locale è finalizzata ad assicurare il massimo presidio e presenza territoriale, garantendo efficienza e flessibilità operativa.

Il Corpo eroga servizi indicativamente relativi a tematiche di viabilità, sicurezza, polizia stradale, commerciale, edilizia, ambientale ed osservanza dei regolamenti comunali. Il Corpo di Polizia Locale presenta una struttura omogenea, all'interno della quale le conoscenze sono distribuite nei singoli operatori con riferimento a specifiche materie, al fine di essere referenti per gli altri agenti.

Il Comandante assicura il coordinamento della struttura e la diffusione delle informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti.

TITOLO II - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Articolo 6 – Organico del Corpo di Polizia Locale

Il numero degli operatori, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica determinata dall'Amministrazione tenendo conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del proprio territorio nonché in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio e delle risorse economiche disponibili. Mentre, le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 7 – Rapporto gerarchico

L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in base al grado ricoperto, è così stabilito:

- Comandante del Corpo di Polizia Locale;
- Addetto al Coordinamento e Controllo (Ufficiale/Sottufficiale);
- Operatore (Sovrintendente esperto, sovrintendente scelto, sovrintendente, assistente esperto, assistente scelto, assistente, agente scelto, agente).

La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, salvo diverse disposizioni del Comandante, dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore gerarchico, salvo che siano palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo al superiore dichiarandone le ragioni.

Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.

Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.

Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Articolo 8 – Attribuzioni e compiti del Comandante del Corpo di Polizia Locale

Al Comandante del Corpo compete, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art.107 del TUEL 267/2000 e dallo Statuto Comunale, l'attuazione delle norme previste da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- organizzare la direzione tecnico-operativa del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco;
- assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle prerogative generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- emanare le disposizioni, sia verbali che scritte, finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
- assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- disporre i servizi giornalieri, anche particolareggiati, del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
- emanare ordini urgenti;
- sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
- curare il mantenimento dei rapporti con le Autorità, nello spirito di fattiva collaborazione;

- adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione;
- relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;
- controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;

Il Comandante del Corpo è garante della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Articolo 9 – Attribuzioni e compiti del Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale (addetto al coordinamento e controllo)

Il Vice-Comandante che può essere nominato dal Sindaco, su proposta del Comandante, tra gli ufficiali di P.L. ascritti alla categoria D, collabora con il comandante nelle funzioni allo stesso attribuite, lo coadiuva specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di polizia locale e disimpegna lealmente e senza ritardo gli incarichi che gli sono affidati in via ordinaria o tramite delega.

Egli deve in modo particolare:

- sorvegliare costantemente la disciplina degli altri appartenenti al servizio di polizia locale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento dei servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli delegati di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrati, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
- curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e sull'uso dell'uniforme;
- sostituire a pieno titolo il Comandante in caso di sua assenza od impedimento.

Articolo 10 – Attribuzioni e compiti dei Sovrintendenti esperti, sovrintendenti scelti e sovrintendenti, assistenti esperti, assistenti scelti, assistenti, agenti scelti e agenti (operatori).

I Sovrintendenti esperti, sovrintendenti scelti e sovrintendenti, assistenti esperti, assistenti scelti, assistenti, agenti scelti e agenti sono figure inquadrati in categoria C pertanto non rivestono una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto al grado inferiore se non nell'ambito di responsabilità e compiti specificatamente affidati alla sua persona da parte del Comandante o Vice Comandante, compatibilmente alla qualifica rivestita.

Nell'ambito dei servizi esterni l'operatore più alto in grado ricopre la qualifica di "*capo pattuglia*", salvo diverse disposizioni del Comandante, a cui sono attribuite la responsabilità relativa all'esatta esecuzione delle direttive impartite, la conservazione in buono stato delle dotazioni di cui è in possesso la pattuglia, svolgere le mansioni contenute negli ordini di servizio e coordinare gli interventi della pattuglia.

Nell'ipotesi in cui nella pattuglia siano presenti in coppia operatori con lo stesso grado la funzione di "*capo pattuglia*", salvo diverse disposizioni del Comandante, verrà ricoperta dal più alto in grado e, a parità di grado, da colui che ha maggiore anzianità di servizio nel grado, in subordine, dall'anzianità anagrafica.

Gli operatori sono tenuti ad assolvere con diligenza ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando reciprocamente in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

Rientra nei doveri d'ufficio:

- eseguire le direttive impartite dal Comandante;
- concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni al Comandante;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, nelle materia di competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze e le disposizioni emanate dalle autorità competenti;
- accertare e contestare le violazioni penali e amministrative nei modi prescritti dalla legge e dai regolamenti e redigere i relativi atti;

- svolgere gli altri servizi per i quali si renda necessaria o opportuna la presenza di figure del Corpo di Polizia Locale;
- fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;
- informare tempestivamente il Comandante degli atti da trasmettere all’Autorità Giudiziaria;
- custodire con cura il materiale e i mezzi in dotazione;
- compilare il rapporto di servizio giornaliero ed il libretto di servizio dei mezzi utilizzati;
- partecipare ai corsi di aggiornamento professionale ritenuti necessari e/o opportuni;
- mantenere il segreto d’ufficio circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d’ufficio;
- mantenere un comportamento conforme a quanto previsto dal “*Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione*”;
- attendere a compiti e servizi interni d’istituto e amministrativi, in base alle disposizioni impartite dal Comandante;
- segnalare tempestivamente all’Ufficio preposto la necessità di interventi urgenti per il ripristino dello stato dei luoghi, delle cose e per l’incolumità delle persone, intervenendo direttamente per eliminare situazioni di pericolo;
- svolgono tutte le attività che si rendessero necessarie a garanzia della piena funzionalità del servizio, secondo quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni impartite.

Articolo 11 – Qualifica degli appartenenti al Corpo

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla Legge, rivestendo a tal fine, nell’ambito territoriale individuato all’art. 4 del presente regolamento e nei limiti delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, la qualifica di:

- Pubblico Ufficiale, ai sensi dell’art. 357 del codice penale;
- Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12, co.2, del D.Lgs n.285 del 30.04.1992;
- Agente di Pubblica Sicurezza previo riconoscimento di tale qualifica da parte del Prefetto. Questa qualifica è mantenuta da ogni appartenente alla Polizia Locale anche fuori dal servizio purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi indicati nell’art.4 L.65/86;
- Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli operatori, o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’art. 57, co.3 del codice di procedura penale e dell’art.5 co.1 lett. a) L.65/86.

Articolo 12 – Collaborazione con le altre Forze di Polizia

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità con le modalità previste dalla normativa vigente.

Nell’ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio, per le materie di competenza e nei limiti previsti dalla L. 7 marzo 1986, n. 65.

TITOLO III - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 13 – Formazione di base per gli agenti allievi

I vincitori di concorso per i posti di agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici percorsi di formazione di ingresso per gli agenti e ai sensi della L.R. 6/2015.

Articolo 14 – Corso di qualificazione professionale per ufficiali e sottufficiali

I vincitori di concorso per posti di ufficiale e sottufficiale sono tenuti a frequentare specifici percorsi di formazione ai sensi della L. R. 6/2015.

Articolo 15 – Aggiornamento professionale

Il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività e le funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell'area di appartenenza, nonché è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal comandante.

La formazione e l'aggiornamento professionale vengono assicurati attraverso la partecipazione del personale a lezioni, seminari o giornate di studio.

La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento delle tecniche operative di difesa personale, di tiro a segno, o altro, è obbligatoria.

Il comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

La formazione degli appartenenti alla polizia locale, comunque viene effettuata in conformità della L.R. 6/2015.

Qualora non fosse possibile far prendere parte ai corsi tutti i componenti del Corpo, i partecipanti individuati dovranno estendere quanto appreso al resto del personale.

TITOLO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONI DI STRUMENTI OPERATIVI

Articolo 16 – Uniforme e cura della persona

Gli appartenenti al Corpo di Polizia hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme secondo le prescrizioni impartite dal Comandante e nella foggia prevista dal Regolamento Regionale vigente.

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale viene fornita l'uniforme e quanto necessario per lo svolgimento dei servizi. Le caratteristiche ed i colori delle uniformi ed accessori sono quelli determinati dalla Regione Lombardia con proprio regolamento.

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale impiegato nei servizi istituzionali indossa obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che per motivate esigenze di servizio, non venga disposto altrimenti dal Comandante.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di apportare modifiche visibili o aggiunte all'uniforme assegnata.

La divisa degli operatori è composta dalle seguenti uniformi: divisa ordinaria, divisa di servizio (completo operativo), ed eventuale divisa per servizi di onore e di rappresentanza.

Il personale in servizio deve avere particolare cura della persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo di Polizia Locale, dell'Amministrazione Comunale, e degli organi locali e centrali dello Stato e della Comunità Europea.

Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

Non è consentito l'uso di orecchini, piercing, collane, né esibire tatuaggi, ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.

Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.

E' vietato, altresì, indossare la divisa fuori dall'orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa sede di servizio e viceversa.

Articolo 17 – Distintivi di grado e decorazioni

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, in modo conforme alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia.

Ai fini dell'attribuzione dei simboli distintivi di grado, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale si distinguono in:

- a) agenti, personale inquadrato in categoria C:

- *agente*, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 5 anni;
 - *agente scelto*, personale con anzianità nel profilo di almeno 5 anni;
 - *assistente*, personale con anzianità nel profilo di almeno 10 anni;
 - *assistente scelto*, personale con anzianità nel profilo di almeno 15 anni;
 - *assistente esperto*, personale con anzianità nel profilo di almeno 20 anni;
 - *sovrintendente*, personale con anzianità nel profilo di almeno 25 anni;
 - *sovrintendente scelto*, personale con anzianità nel profilo di almeno 30 anni;
 - *sovrintendente esperto*, personale con anzianità nel profilo di almeno 35 anni.
- b) sottufficiali personale di cui ai punti b) e c) dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000:
- *specialista di vigilanza*.
- c) ufficiali direttivi personale inquadrato in categoria D:
- *vice commissario*, personale con anzianità nel profilo inferiore ai 7 anni;
 - *commissario*, personale con anzianità nel profilo di almeno 7 anni;
 - *commissario capo*, personale con anzianità nel profilo di almeno 14 anni.

Per l'attribuzione del grado immediatamente superiore, nei casi in cui la stessa non comporti modifiche dell'inquadramento contrattuale si rinvia alla disposizioni contenute nel Regolamento Regionale.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti al Corpo decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione Comunale di appartenenza, sentito il parere del Comandante.

Articolo 18 – Tessera di servizio

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del sindaco aventi le caratteristiche determinate dalla Regione Lombardia con proprio regolamento.

La tessera di servizio deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.

La tessera di servizio deve essere conservata con cura e rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere sempre portata a seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile.

La tessera di servizio, che ha validità quinquennale, va immediatamente restituita all'atto della cessazione dal servizio ed è ritirata a seguito di sospensione dal servizio.

E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al comandante lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento di cui al presente articolo.

Articolo 19 – Armamento e strumenti di autotutela

Il personale di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza porta l'arma di ordinanza, assegnata in via continuativa con provvedimento sindacale. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento del personale, sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno n.145 del 4 marzo 1987 e dall'Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è la pistola semiautomatica, calibro 9, con caricatore di riserva, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

L'arma potrà essere portata non in vista dagli ufficiali in divisa e in caso di servizi in borghese.

Al predetto personale di Polizia Locale viene assegnato individualmente lo spray irritante, privo di effetti lesivi permanenti, ed il bastone estensibile previsti dall'art. 23 L.R. 6/2015 previo corso di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela e corso di aggiornamento, con cadenza biennale, previsti dall'art.17 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n.5.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati, inoltre, di strumenti di contenzione fisica "manette", il cui utilizzo è disciplinato dalla normativa di riferimento.

Articolo 20 – Uso e manutenzione dei mezzi di servizio e strumenti in dotazione

Ai mezzi di trasporto e ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale vigente.

I mezzi di trasporto in dotazione al Corpo di Polizia Locale devono essere usati per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego.

Il personale che ha in consegna i mezzi operativi e di trasporto o che ne abbia comunque la disponibilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente al Comandante eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti, specificando le circostanze del fatto.

Sui mezzi di cui sopra è vietato trasportare persone estranee al Corpo, salvo in caso di comprovata pubblica urgente necessità o per motivi di servizi speciali e dietro autorizzazione del Comandante.

Per operazioni di carattere speciale, previa autorizzazione del Comandante, possono essere utilizzati mezzi di trasporto privi di stemmi, decorazioni e segni di riconoscimento.

Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, tranne nei casi di situazioni di emergenza, dovranno essere condotti nel rispetto del Codice della Strada.

Al termine del servizio gli automezzi in dotazione dovranno essere rimessi in appositi garage o spazi individuati dall'Amministrazione, solo eccezionalmente e per agevolare lo svolgimento del servizio, il Comandante può autorizzare la rimessa degli stessi in altra sede.

Ogni automezzo è corredato di un libretto di servizio sul quale dovranno essere riportati giornalmente, a cura del personale a cui è assegnato lo stesso (conduttore), l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti ed ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo.

I lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari dovranno essere segnalati al Comandante, il quale disporrà circa le relative operazioni.

Spetta al personale assegnatario degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione, con responsabilità per danni causati da imperizia e/o negligenza.

Al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è rilasciata la patente di servizio per la guida dei mezzi in dotazione. La patente di servizio viene rilasciata dal Prefetto, previa richiesta del Comandante, in base alla normativa vigente.

Articolo 21 – Uso dei mezzi di comunicazione

Gli apparati ricetrasmittenti e i telefoni portatili devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

Gli assegnatari degli apparati rispondono personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli stessi.

TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Articolo 22 – Servizi interni

Ai servizi interni è addetto di preferenza personale amministrativo o personale appartenente al corpo, anziano o dispensato per motivi di salute.

I servizi interni attengono ai compiti d'istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.

Articolo 23 – Servizi esterni

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati e automontati. L'assegnazione del personale ai predetti servizi avviene con disposizione del comandante nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti.

Articolo 24 – Rapporti esterni

Le relazioni agli organi d'informazione sono curate esclusivamente dal Sindaco e dal Comandante. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare tempestivamente il Comandante di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.

Articolo 25 – Obbligo di intervento

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile per fini di sicurezza o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altra Forza di Polizia o di altri servizi competenti in materia.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre una relazione di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria.

Articolo 26 – Programmazione turni di servizio e ordine di servizio

Il Comandante o il Vice Comandante, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, avrà cura di redigere e di esporre in apposita bacheca, i turni con cadenza settimanale/mensile, salvo sopravvenute esigenze organizzative, indicando per ciascuno addetto orario e modalità specifiche di espletamento del servizio.

Il turno di servizio e relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potrà essere disposto:

- in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
- in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza.
- in caso di necessità, disposti anche verbalmente.

Le schede con i turni e ordini di servizio dovranno essere conservate agli atti dell'ufficio di polizia locale.

E' fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'ordine di servizio scritto o verbale.

Eventuali richieste di cambio turno, debitamente motivate, devono essere preventivamente autorizzate dal Comandante previa adeguata ponderazione delle esigenze di servizio.

Articolo 27 – Orario di servizio e ferie

L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.

L'orario di servizio del Corpo, articolato in modo da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, è pianificato, di norma, in due turni, uno antimeridiano ed uno pomeridiano, il cui inizio potrà variare secondo le stagioni.

Per esigenze particolari e motivate potranno essere previste anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi notturni e pre-notturni.

Nel caso in cui, per motivi contingenti, il servizio si protragga oltre l'orario assegnato, il personale è tenuto ad informare tempestivamente il Comandante.

Quando necessità particolari lo richiedono, il personale è tenuto a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.

Tutto il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente l'orario di servizio e ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri di ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

Gli appartenenti al Corpo usufruiscono annualmente delle ferie loro spettanti ai sensi della normativa vigente, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comandante determina, annualmente, i turni delle ferie del personale, tenuto conto della programmazione, delle esigenze del servizio e per quanto possibile delle richieste dei singoli interessati; per quest'ultime richieste verranno predisposti appositi prospetti dove ogni operatore dovrà indicare quando intende godere delle proprie ferie.

Per quanto altro non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale del Comune di Trescore Balneario.

Articolo 28 – Inizio e termine del servizio

Il personale del Corpo di Polizia Locale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.

Il personale che, per qualsiasi motivo, sia costretto ad assumere servizio in ritardo, debba assentarsi dal servizio o non possa prestare servizio, ne dà tempestiva comunicazione al Comandante indicandone succintamente le motivazioni e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.

Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.

Articolo 29 – Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste e urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, dove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo di Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo necessario al fine di portare a termine un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile, e per redigere atti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 30 – Foglio di servizio e relazioni di servizio

Il foglio di servizio è custodito personalmente dal capo pattuglia, vi annota l'attività svolta, i risultati raggiunti, i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati, nonché le richieste d'intervento e le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e da ogni altro soggetto.

Il personale su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione o annotazione di P.G. dettagliata, deve segnalare al Comandante quanto avvenuto.

Articolo 31 – Servizi esterni presso altre amministrazioni o enti

Gli appartenenti al Corpo possono essere autorizzati ad effettuare servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni ed enti locali.

In caso d'urgenza dovuta a motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso previo accordo tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

Articolo 32 – Reperibilità

L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, qualora istituita, sarà limitato ai soli dipendenti e per periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nello arco di trenta minuti.

Il concorso è comunque dovuto dagli appartenenti al Corpo nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica. Nei casi sopracitati di necessità e urgenza il concorso di tutti gli appartenenti al Corpo è disposto e attivato dal Comandante.

Articolo 33 – Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate tali dall'Amministrazione, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il comandante può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al corpo al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Articolo 34 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata professionalità, spirito d'iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

TITOLO VI - NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 35 – Norme generali

Oltre a quanto già previsto dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità ed alla cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto.

Articolo 36 – Segreto d'ufficio e riservatezza

I componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.

In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante.

E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al corpo compresa la semplice indicazione del Comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Articolo 37 – Comportamento in pubblico

Durante il servizio, il personale di Polizia Locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di servizio, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.

Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.

Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenza di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:

- portare involucri voluminosi;
- consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
- utilizzare ombrelli;
- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio.

Articolo 38 – Rapporti interpersonali

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti al rispetto ed alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, la dignità, l'autorità ed il prestigio.

Il personale deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi ed ha il dovere di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni ad esso attribuite, richiedendo il necessario aiuto nel caso in cui l'azione del singolo non possa essere risolutiva.

I rapporti di subordinazione gerarchica e funzionale devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.

Articolo 39 – Saluto

Ogni appartenente al Corpo, se in divisa, è tenuto a salutare i cittadini, il Sindaco e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni d'ufficio, nonché i superiori gerarchici e funzionali i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.

Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.

E' dispensato dal saluto:

- il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
- il personale a bordo di veicoli;
- il personale di scorta di sicurezza;
- il personale di scorta al gonfalone civico.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40 – Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 41 – Disposizioni di adeguamento automatico

I riferimenti normativi nazionali o comunitari nonché le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di Regolamento in materia.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Articolo 42 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute in atti normativi sovraordinati, nello Statuto dei rispettivi Comuni e nei regolamenti comunali.

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Articolo 1

Disposizioni generali

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.

Articolo 2

Numero delle armi in dotazione

Il Sindaco con provvedimento fissano il numero complessivo delle armi e delle munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale per ogni singolo comune convenzionato. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Articolo 3

Comunicazione al Prefetto

I provvedimenti di cui all'articolo 2 e ogni eventuale modifica del numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Articolo 4

Tipo di arma in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'articolo 1 è la pistola semiautomatica calibro 9 (indicata dal catalogo nazionale armi).

Articolo 5

Servizi svolti con armi

I servizi per i quali gli operatori, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- a) tutti i servizi esterni sia automontati che appiedati;
- b) servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e della o delle sedi degli uffici del Corpo e degli immobili comunali;
- c) servizi notturni;
- d) servizi di pronto intervento;
- e) servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art.4, co.1, n. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda dell'esigenza.

Nella tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18 del Regolamento del Corpo, è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Articolo 6

Modalità di porto dell'arma

Per le modalità del porto dell'arma, valgono tutte le disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nell'articolo 19 del Regolamento del Corpo.

Agli operatori del Corpo di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 7

Servizi esplicitati fuori dell'ambito territoriale di appartenenza

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza, per soccorso o in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani e accordi fra le amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio di appartenenza.

Articolo 8

Doveri dell'assegnatario dell'arma

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltre a custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassette facilmente raggiungibili, deve segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni, deve applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi, deve mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 9, deve denunciare immediatamente in caso di furto o smarrimento dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri.

Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma.

Articolo 9

Addestramento al tiro

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nell'articolo 18 del D.M.I. 4 marzo 1987 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.